

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA' ASSISTENZA DI EDUCATIVA DOMICILIARE**

CIG 8495213789

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 -	FINALITÀ E CARATTERISTICHE
ART. 3 -	BENEFICIARI
ART. 4 -	PRESTAZIONI
ART. 5 -	SEDI
ART. 6 -	MODALITÀ DI ATTIVAZIONE SERVIZI
ART. 7 -	DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO
ART. 8 -	ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART. 9 -	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 10 -	ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
ART. 11 -	ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
ART. 12 -	RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
ART. 13 -	REQUISITI DEL PERSONALE
ART. 14 -	IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
ART. 15 -	GARANZIE
ART. 16 -	CESSIONE O SUBAPPALTO
ART. 17 -	MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 18 -	AUMENTO-DIMINUZIONE
ART. 19 -	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 20 -	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 21 -	VERIFICA DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE
ART. 22 -	APPLICAZIONE PENALI
ART. 23 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 24 -	RECESSO DAL CONTRATTO
ART. 25 -	CONTROVERSIE
ART. 26 -	REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI
ART. 27 -	NORME GENERALI DI RINVIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Educativa domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con minori, per servizi di supporto extra scolastico e per realizzare percorsi di inclusione sociale di minori e famiglie residenti del Comune di Pantigliate;

ART. 2 – FINALITÀ E CARATTERISTICHE

L'accompagnamento di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità costituisce un ambito fondamentale del lavoro di cura e protezione dell'infanzia, inteso come l'insieme degli interventi che mirano a promuovere condizioni idonee alla crescita (area di protezione), a prevenire i rischi che possono ostacolare il percorso di sviluppo (area della prevenzione) e a preservare e/o proteggere il bambino (area della tutela o protezione in senso stretto);

I progetti di sostegno alla genitorialità rispondono alla finalità di fornire indicazioni unitarie riguardo all'identificazione delle azioni possibili per fronteggiare le diverse situazioni di vulnerabilità familiare, ma soprattutto di favorire la permanenza e/o nel caso il bambino viva già fuori famiglia, la riunione del bambino con la propria famiglia, garantire la stabilità della sua collocazione e la continuità del suo senso di appartenenza ad essa.

Un efficace organizzazione dei servizi garantisce infatti una continuità in questo insieme di interventi che assuma come obiettivo la piena risposta ai bisogni di sviluppo dei bambini nella loro interazione con le risposte genitoriali e i fattori ambientali e familiari attraverso cui si costruiscono tali risposte secondo una prospettiva ecosistemica;

Gli interventi di Educativa domiciliare dovranno perseguire i seguenti obiettivi generali: migliorare la cura quotidiana dei figli, sviluppare risorse e competenze genitoriali in ambito educativo e socio-affettivo, sviluppare competenze socio relazionali del minore, supportare e sostenere i minori nel loro percorso di crescita e sviluppo in un ambiente familiare di particolare complessità favorendo percorsi di integrazione .

1. Le attività suddette potranno essere svolte sia presso il domicilio dell'utente che fuori dell'ambito familiare.

2. L'accesso al servizio è a cura dell'Assistente Sociale con funzioni di case manager che svolgerà attività di progettazione, valutazione e monitoraggio.

3. Il servizio di sostegno socio educativo deve essere svolto nel rispetto del Progetto Personalizzato, predisposto dai servizi sociali che operano nel sostegno alle famiglie e alla genitorialità e con tutti i servizi specialistici, le scuole, Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da parte della famiglia e interventi di supporto da parte dei servizi competenti, stabiliti sulla base di una valutazione multidimensionale delle problematiche e dei bisogni.

4. Il Progetto Personalizzato deve individuare elementi specifici connessi ai fabbisogni del nucleo familiare emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale;

Le ore di educativa potranno essere richieste anche solo dal servizio sociale di base relativamente alla progettazione individuale, al sostegno della genitorialità.

ART. 3 - BENEFICIARI

1. Il servizio è rivolto a minori e famiglie residenti nel comune di Pantigliate che vivono in situazione di disagio sociale, educativo e relazionale e presentino le seguenti caratteristiche: minori in situazioni di disagio, difficoltà di integrazione e a rischio di emarginazione, nuclei familiari dove sono presenti uno o più minori in situazioni di disagio socio-relazionale e a rischio di devianza sociale e/o psicopatologica, minori con handicap anche in situazione di gravità, riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92.

ART. 4 - PRESTAZIONI

1. Il servizio di assistenza socio-educativa dovrà comprendere le seguenti prestazioni:

- supporto e sostegno nelle funzioni di cura e accudimento della propria persona e nella gestione delle proprie attività e dei propri spazi;
 - attività di accompagnamento e socializzazione finalizzata al miglioramento delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire l'autonomia personale e la comunicazione con gli altri, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;
 - aiuto nell'apprendimento cognitivo, in riferimento al percorso scolastico individuale, in accordo con la scuola;
 - attività ludico ricreative come mezzo di sviluppo positivo della relazione;
 - attività di supporto genitoriale per l'attivazione delle risorse educative.
2. Sono altresì comprese nelle prestazioni oggetto del servizio le attività di monitoraggio e verifica degli interventi con il Servizio Sociale Professionale, così come ogni altra attività di coordinamento organizzativo e tecnico.

ART. 5 - SEDI

1. Il servizio di assistenza socio - educativa domiciliare di cui al presente capitolato è erogato ai cittadini residenti nel Comune di Pantigliate;
2. Gli interventi relativi a tale servizio si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio dell'utente, ma potranno, in accordo con la famiglia e secondo quanto previsto nel progetto individuale, essere estese sia in contesti esterni a quello domiciliare (a titolo esemplificativo: biblioteche, spazi pubblici, ecc.), sia presso centri di aggregazione.
3. Possono essere organizzate, per specifiche necessità, anche attività in piccoli gruppi di persone, al fine di stimolare la socializzazione e promuovere le autonomie personali e la definizione di regole di cooperazione e convivenza fra persone.
4. Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto, nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, a seguire le indicazioni espresse nei Progetti Personalizzati.

ART. 6 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE SERVIZI

1. L'attivazione del servizio avverrà a cura del Responsabile del Servizio Sociale sulla base di apposita segnalazione delle Assistenti Sociali referenti del servizio tutela minori e del servizio sociale di base.
- Il progetto deve essere condiviso con l'equipe per definire il piano di intervento, gli obiettivi, e le finalità; successivamente viene presentato e condiviso con le famiglie interessate del progetto. L'equipe periodicamente dovrà svolgere incontri di verifica, assistente Sociale, operatore, utente e coordinatore per valutare il raggiungimento degli obiettivi e condividere la prosecuzione o meno del progetto.

ART. 7 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

1. La durata dell'affidamento del servizio è dal 01/01/2020 al 31/12/2023 con possibilità di ripetizione del servizio analogo ai sensi dell'art. 63 c.5 del d.lgs. 50/2016.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono a totale carico della Ditta aggiudicataria, che vi provvederà con propria organizzazione, esclusiva responsabilità e rischio contrattuale. Sulla base di quanto disposto nel presente capitolato essa deve:
 - individuare un responsabile coordinamento e comunicarne il nominativo al Comune di Pantigliate, che operi all'interno degli aspetti organizzativi ed educativi pedagogici, nello specifico si dovrà occupare della gestione della rendicontazione degli oneri, monitora e verifica costantemente i progetti educativi all'interno dell'equipe educativa e all'interno dell'equipe di gestione di tutela;

- individuare una assistente sociale a 15 ore settimanali per l'attività di progettazione di sostegno alla genitorialità e di raccordo tra il coordinatore dell'ADE e il servizio tutela minori dell'ente;
- mettere a disposizione un adeguato numero di educatori, di entrambi i sessi e in possesso della patente di guida di tipo B, per l'espletamento degli interventi che verranno concordati con il Servizio Sociale sulla base delle esigenze di attivazione dei progetti;
- coordinare e organizzare il personale impiegato sulla base delle richieste presentate dal Servizio Sociale, prestando particolare attenzione al perseguimento delle finalità del servizio e alla continuità educativa;
- produrre e trasmettere al Servizio Sociale relazioni periodiche sull'andamento dei progetti in essere, nonché prospetti mensili di riepilogo delle ore svolte;
- comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al personale che si intende impiegare e all'orario che si intende effettuare nell'espletamento del servizio;
- collaborare sotto ogni aspetto con le assistenti sociali e l'equipe multidisciplinare dell'ente.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni previste dai contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
- dichiarare l'avvenuta formazione ed informazione del personale ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
- svolgere attività di aggiornamento del proprio personale, secondo le finalità e gli obiettivi propri del servizio ed in particolare delle competenze richieste per gli interventi di educativa domiciliare;
- garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- rispettare, nella impostazione e nella realizzazione dei servizi, quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi a fronte di nuove disposizioni che dovessero essere eventualmente emanate;
- comunicare il nominativo e il recapito telefonico del Responsabile addetto al coordinamento dei servizi che si rapporterà con il Servizio Sociale della Società della Salute per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;
- l'impegno a garantire la continuità della relazione fra l'operatore ed il minore;
- provvedere alla tempestiva comunicazione riguardo ad eventuali assenze dell'operatore e la sostituzione dello stesso con altro operatore di pari qualifica e profilo professionale;
- accogliere le visite promosse dal Servizio Sociale della Società della Salute per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività dei servizi.
- il coordinamento organizzativo e la supervisione degli operatori e del servizio in genere. Le attività sopra elencate sono indicative e nell'attuazione del servizio, in relazione a singole esigenze o circostanze, potranno essere richieste attività connesse ulteriori.

3. La Ditta aggiudicataria, tramite i suoi operatori, è altresì tenuta a:

- garantire flessibilità negli orari degli interventi, in base alle esigenze del progetto;
- concordare con il Servizio Sociale ogni eventuale modifica al progetto;
- trasmettere al Servizio Sociale relazioni periodiche sull'andamento del progetto;
- prevedere un coordinamento con il Servizio Sociale per la verifica dell'andamento dei progetti;
- garantire la continuità degli operatori di riferimento nei singoli progetti educativi;
- garantire la disponibilità di educatori di entrambi i sessi.

4. Gli operatori incaricati dovranno avere un'età non inferiore ai 18 anni ed essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel successivo art. 18.

5. L'attivazione degli interventi di Educativa domiciliare, sarà definita, dal Servizio Sociale, in base ai progetti delineati dall'assistente sociale; in tali progetti saranno indicate le necessarie modalità organizzative, gli orari di svolgimento, la loro durata e il calendario periodico, compatibilmente con le finalità, con l'organizzazione e con le risorse economiche disponibili.

6. La Ditta aggiudicataria deve garantire la disponibilità degli operatori per la copertura del monte ore del servizio, stimato in complessive 1380 annue ore (€ 21,00 all'ora) , indicando nell'offerta:

- le modalità organizzative per l'affidamento degli interventi agli educatori;
- le modalità organizzative per le sostituzioni degli educatori;
- la gestione della impossibilità a svolgere determinati interventi e le modalità di recupero delle ore non effettuate;
- la gestione dei trasferimenti degli educatori da un domicilio all'altro dei minori e l'eventuale utilizzo dei propri mezzi per l'accompagnamento dei minori presso luoghi pubblici o altri servizi;
- le modalità di redazione e trasmissione delle relazioni sull'attività svolta dagli educatori.

7. L'elenco nominativo del personale destinato al servizio di Educativa domiciliare, i loro curricula e le rispettive qualifiche deve essere comunicato al comune di Pantigliate entro la stipula del contratto e comunque prima dell'avvio degli interventi; ogni modifica di tale elenco deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Servizio Sociale.

8. La ditta aggiudicataria deve garantire la disponibilità di un assistente sociale professionale per la copertura del monte ore del servizio stimato in complessive ore 815 annue (numero 15 ore settimanali per 52 settimane ad € 24,00 all'ora)

9. La ditta aggiudicataria deve garantire la disponibilità del coordinatore dei progetti per la copertura del monte ore del servizio stimato in complessive ore 290 annue (numero 5,5 ore settimanali per 52 settimane ad € 24,00 all'ora)

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore 1 – Servizi Sociali Sportello al Cittadino e Servizi Culturali del Comune di Pantigliate – Calori Roberta – tel 02906886206 – email: robertacalori@comune.pantigliate.mi.it;

2. La documentazione tecnica relativa alla presente procedura di gara è consultabile direttamente sul sito internet del Comune di Pantigliate al seguente indirizzo: www.comune.pantigliate.mi.it e sulla piattaforma Regionale Arca-Sintel di Regione Lombardia;

3. ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PANTIGLIATE

1. Il comune di Pantigliate, tramite il Servizio Sociale, mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica del servizio.

2. Prima dell'attivazione di un progetto educativo individualizzato il Servizio Sociale comunicherà il fabbisogno di personale educativo, in termini di quantità e di orario, alla Ditta aggiudicataria, per permetterle una programmazione adeguata degli interventi.
- 3.

ART. 11 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
3. Relativamente agli obblighi della committenza in merito all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si comunica che il servizio offerto si configura come attività di natura intellettuale e come tale, come previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s. m. i., esonera dall'obbligo della redazione del DUVRI.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Ogni responsabilità per danni a cose e/o danni a persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, in relazione all'espletamento del servizio è, senza riserva ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario gestore del servizio, il quale a garanzia e a copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza per responsabilità RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro: se presenti lavoratori dipendenti e/o parasubordinati), avente le seguenti caratteristiche minime:

SEZIONE RCT – Massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

Condizioni particolari:

- terzi gli utenti “anche fra loro”, i loro familiari e qualsiasi altra persona;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione del servizio; - danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato; - utilizzo di lavoratori interinali (se utilizzati).

SEZIONE RCO (se presente) – Massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per danni a dipendenti con il limite per ogni persona di €. 1.000.000,00 Condizioni particolari:

- estensione della garanzia ai “lavoratori parasubordinati” ed alle figure previste dal D.L. 38/2000 e dalla Legge Biagi; - danno biologico; - buona fede INAIL.

2. La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, al totale risarcimento dei danni arrecati a terzi, esonerando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. I massimali di assicurazione dovranno essere comprovati con copia che dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

4. La richiesta garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio per l'intera durata contrattuale compresi gli eventuali rinnovi.

5. La presentazione della richiesta garanzia assicurativa, unitamente alla cauzione di cui al successivo articolo 16, è condizione essenziale per la stipulazione del contratto ed in ogni caso per l'assunzione del servizio.

ART. 13 - REQUISITI DEL PERSONALE

1. La Ditta aggiudicataria dovrà avere alle proprie dipendenze personale educativo con un'età non inferiore ai 18 anni, professionalmente qualificato, idoneo fisicamente e di comprovata capacità, onestà e moralità, munito di patente di guida di categoria B ed in possesso del titolo di studio di seguito specificato:

- diploma di Educatore professionale oppure diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o equipollenti o in possesso/in corso di conseguimento della qualifica di educatore socio-pedagogico ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017 c. 597;

2. La Ditta aggiudicataria provvederà a propria cura e spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio oggetto dell'appalto e dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di impiego e di manodopera.

3. Tutto il personale dovrà essere scelto in modo da garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, discrezione e adeguatezza nello svolgimento dei compiti affidati. L'Amministrazione si

riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale, che durante il servizio si sia comportato in modo negligente o abbia dato dimostrazione di scarsa professionalità o abbia in qualche maniera creato disservizi o turbative al servizio.

4. L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni.

5. In capo al personale messo a disposizione del servizio di educativa domiciliare dovrà essere accertata l'assenza di condanne, per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D.Lgs.n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione Europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

6. Il personale adibito al servizio dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale previsto dal D.M. 20.12.1991 n. 448 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 395/2000, come successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 48/2001 e dal relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 28.04.2005 n. 161;

7. Alla stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria, dovrà indicare al servizio sociale i dati anagrafici e i recapiti (in caso di richieste urgenti) di un Responsabile addetto al coordinamento dei servizi, la cui reperibilità sia sempre assicurata durante gli orari di esecuzione degli stessi. Tale Responsabile deve essere una figura distinta dagli educatori e deve essere qualificata con esperienza almeno triennale nell'ambito della gestione del personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza a minori e famiglie. Egli svolgerà una funzione tecnico-organizzativa e sarà referente per il Servizio sociale circa tutte le necessità relative all'espletamento del servizio previste nel presente capitolato. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente alla Ditta aggiudicataria stessa.

8. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire continuità delle figure individuate, nel rispetto delle norme che regolano il lavoro dipendente.

9. Il personale sarà tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy e dovrà mantenere la totale riservatezza su informazioni personali e sanitarie apprese durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne darà comunicazione al servizio Sociale della Società della Salute qualora queste possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

10. Il personale dovrà osservare, nei rapporti con l'utenza, un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed attento, adeguato alla particolare età degli utenti.

11. La Società della Salute si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla ditta aggiudicataria di predisporre provvedimenti, ed eventualmente sostituire, il personale adibito al servizio per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

ART. 14 – IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO

1. L'importo contrattuale annuo è pari ad € 55.500, 00 (euro cinquantacinquemila), compreso di IVA se dovuta al 5%, determinato nel seguente modo:

- € 28.980 (euro ventottomilanovecentottanta), compreso di IVA se dovuta al 5%, quale costo degli educatori per la copertura del servizio monte ore stimato n. 1380 annue;
- € 19.560,00 (euro diciannovemilacinquecentosessanta), compreso di IVA per assistente sociale professionista monte ore stimato in n. 815 annue;
- € 6.960,00 (euroseimilanovecentosessanta), compreso di iva per attività di coordinatore dei progetti monte ore stimato in n. 290 annue;

l'importo contrattuale per il periodo dal **01/01/2020 al 31/12/2023** è di **€ 166.500,00** compreso di iva con possibilità di proroga per pari periodo alle medesime condizioni;

ART. 15 – GARANZIE

1. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, a presentare una cauzione definitiva, in conformità all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.Lgs. 385/93 art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta.
3. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che la Società della Salute dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune di Pantigliate l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Società della Salute si sia dovuta avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto e previo avviso scritto da comunicare alla Ditta. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all'accertamento della corretta gestione.

ART. 16 – CESSIONE O SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione del contratto per la gestione del servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spesa causate alla Società della Salute e fatti salvi i maggiori danni accertati. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. E' vietato il subappalto di tutte o di una parte delle prestazioni contrattuali. In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso la Società della Salute e verso terzi è individuato nella Ditta appaltatrice.

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta aggiudicataria emetterà, con data fine mese di competenza, fattura per le prestazioni del mese stesso calcolata esclusivamente sulla base dell'attività effettivamente svolta. Ogni fattura dovrà riportare il CIG della gara. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle ore e degli interventi fatturati.
2. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro trenta giorni dalla data di presentazione di ogni fattura.
3. La Società aggiudicataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la Società aggiudicataria è tenuta ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG comunicato dalla Stazione Appaltante.
4. Il contratto, a tal fine sarà soggetto a risoluzione nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 18 – AUMENTO-DIMINUZIONE

1. La Società aggiudicataria prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che le quantità indicate dal presente capitolato potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo di aggiudicazione le forniture integrative verranno eseguite alle condizioni e remunerazioni stabilite nel presente capitolato e nel contratto.

ART. 19– OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente le norme sulla riservatezza e sul segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, dei quali venisse a conoscenza nell'espletamento della prestazione dei servizi.
2. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'Aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
3. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
4. E' fatto divieto assoluto al personale dell'Aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti, pena l'allontanamento dal servizio.
5. L'Aggiudicatario ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio, che prestano la propria opera in modo non soddisfacente o che abbiano accettato forme di compenso.

ART. 20 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. La Società aggiudicataria autorizza la Società della Salute a raccogliere e a trattare i propri dati personali per le finalità inerenti all'instaurazione del rapporto di cui al presente contratto e alla gestione del medesimo.
2. Sono trattati i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Le parti concordano che per quanto concerne i dati che la Società della Salute è obbligata a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
5. I dati non verranno dall'Amministrazione diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
6. I dati della Società aggiudicataria potranno dalla Società della Salute essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ad essi per finalità ausiliare al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

7. I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Società della Salute, e sul sito della Società della Salute, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

8. La Società aggiudicataria può esercitare nei confronti dell'Amministrazione i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

9. Il Titolare del trattamento è la Società della Salute, i cui dati anagrafici sono riportati nell' intestazione del presente contratto. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Ing. Pulcinelli Roberto. Incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti della Società della Salute.

ART. 21 – VERIFICA DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità dei servizi erogati dalla Ditta aggiudicataria e di comunicare le eventuali inadempienze o irregolarità al Responsabile indicato dalla ditta stessa che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti.

2. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 22 – APPLICAZIONE PENALI

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto del presente Capitolato, del Contratto e all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dai competenti uffici della Società della Salute durante lo svolgimento dei servizi.

2. Eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, con posta elettronica certificata (PEC), alla quale l'impresa avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. Nella lettera medesima sarà fissato un termine per la relativa regolarizzazione. Qualora siano accertate inadempienze saranno applicate le seguenti penalità, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti:

- mancata disponibilità ad incontri di verifica e/o progettazione: € 50,00 per ogni singolo educatore;
- mancato servizio reso al minore senza opportuni avvisi e giustificazioni: € 100,00 per ogni giorno per ogni singolo educatore.

3. La penale sarà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.p.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Amministrazione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- l'impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- la violazione degli orari comunicati all'Amministrazione o l'effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato, o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o agli utenti dei servizi;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- la mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell'Amministrazione.

ART. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

ART. 25 – CONTROVERSIE

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Milano, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 26 – REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese per diritti di segreteria, registro e per rilascio di copia del contratto. La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti.
2. Agli effetti della registrazione le parti dichiarano che il presente atto ha per oggetto prestazioni soggette ad IVA e pertanto lo stesso è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.
3. Ogni altra spesa relativa al presente contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico della Società aggiudicataria.

ART. 27 - NORME GENERALI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che alle norme del codice Civile in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari.